

COMUNE DI MADRUZZO

Parere del revisore dei conti sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Madruzzo al 31 dicembre 2023

* * *

Premesso

che con deliberazione consigliare n. 49 del 29/12/2021 la sottoscritta Odorizzi Cristina è stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Madruzzo per il triennio 2023-2025.

Considerato

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e le successive modifiche e integrazioni;
- che ai sensi dell'art. 24 LP. 27 dicembre 2010, n. 27 gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;
- che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 LP. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale, e che sono consentite le partecipazioni in società che svolgono attività elettriche, compresa la realizzazione e gestione degli impianti e delle reti.

Visto

che il Comune di Madruzzo, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoriproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3) qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (ad. 4 co. 7);

Tenuto conto

che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune, e data atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettano i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato

che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Rilevato che

- l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dispone l'obbligo di una ricognizione annua delle partecipazioni dirette e indirette detenute dagli enti, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per il loro mantenimento ovvero per la predisposizione di un piano di riassetto che ne preveda la razionalizzazione, fusione o soppressione;
- a livello locale, la previsione normativa della ricognizione delle partecipazioni societarie e declinata dal comma 3 bis 1 dell'articolo 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, che ne stabilisce la periodicità triennale, salvo necessita di aggiornamento nel corso del triennio;
- anche il comma 4 del precitato articolo 24 L.P. 27/2010, rimanda all'applicazione dell'articolo 18 - comma 3 bis1 - della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, per l'eventuale procedura di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, come richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- il triennio di riferimento per la revisione delle partecipazioni scade al 31/12/2023, quindi il Comune ha provveduto alla ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette detenute al 31/12/2023 al fine di verificarne il mantenimento oppure la necessità di razionalizzazione.

Tenuto conto

che ai fini di cui sopra devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni, che deve essere verificata in sede di revisione ordinaria:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque

esercizi precedenti;

- f) necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessita di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato

altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate

pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici del comune competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Visto

l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, come di seguito indicate:

SOCIETA' PARTECIPATA	ANNO DI COSTITUZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MADRUZZO	MOTIVAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. Coop.	1996	0,54%	Società "in house". La Società svolge attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. La partecipazione può essere mantenuta in quanto l'attività è qualificabile come autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente (Art. 4, c. 2, Jett. d)
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2006	0,0263%	Società "in house". La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.
TRENTINI DIGITALE S.P.A.	1983	0,0102%	Società "in house". La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis I, L.P. n. 1/2005.
HOLDING DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2009	0,000492%	La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co.

			3 bis I, L.P. n. 1/2005.
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	2000	0,146%	La Società di occupa della produzione di energia da fonti rinnovabili e ii suo mantenimento e consentito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/12/2010 n. 27, in relazione a quanto previsto dalle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia - D.P.R. 26/03/1977 n. 235.
GARDA DOLOMITI – AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	2003	1,67%	La società si occupa della promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano come individuato dalla Giunta Provinciale ai sensi del D.P.P. 02/12/2021 n. 20-54/Leg.: informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti nella L.P. 12/12/2020 n. 8. Trattasi della produzione di un servizio di interesse generale che giustifica la partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.
SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	2005	0,000002484% indirettamente per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	La Società svolge attività di distribuzione dell'energia elettrica. La partecipazione è ammessa dall'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010.
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE Soc. Coop.	1945	0,000007128% indirettamente per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Ente di rappresentanza del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 5/2008, con funzioni di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti, tra i quali figura il Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop. La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini Soc.Coop, ad attività di servizi utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.

BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE SOC. COOP. (già CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.)	1898	0,00000243% indirettamente per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop..	Questa partecipazione è oggetto di razionalizzazione da parte del partecipante diretto Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., che ne ha previsto la cessione a titolo oneroso entro il termine del 30 giugno 2025.
--	------	---	---

Rilevato

che, in base alla ricognizione di cui sopra, non sussiste ragione per l'attuazione di misure di razionalizzazione di alcuna partecipazione diretta detenuta dal Comune di Madruzzo, per le motivazioni specificate.

Preso atto

che la partecipazione indiretta nella BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE SOC. COOP (già CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.) è oggetto di razionalizzazione da parte della tramite Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop..

Ciò premesso, visto e considerato esprimo parere

FAVOREVOLE

sul mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Madruzzo.

Madruzzo, 23/12/2024

Il Revisore

Cristina Odorizzi
